



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021

Il collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Locale giusta delibera di nomina n.21 del 29.05.2019, in data 07 dicembre, nelle persone di:

Adami Graziano, Presidente,

Baraldo Serena, componente effettivo,

Meneghetti Umberto, componente effettivo,

si sono riunite per procedere all'esame dell'ipotesi della costituzione del fondo del personale non dirigente per l'anno 2021 ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2018, n. 165.

Trattasi di ipotesi trasmessa al Collegio dei Revisori con mail del 03 dicembre 2021 dal Dirigente del 2° settore.

Tale ipotesi di costituzione del fondo risulta corredata dalla Relazione tecnico – finanziaria, redatta al fine di fornire al Collegio ogni utile elemento per il prescritto controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il personale con qualifica non dirigenziale sono attualmente regolate dall'art. 67 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del personale non dirigente del 21 maggio 2018;

VISTI:

- l'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, ed in particolare l'art.1, comma 557 e seguenti, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) assicurano la

riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

- l'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e così modificato dall'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita *"... A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ..."*;
- l'art. 1°, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tendendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2° del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 165/2001, con cui è previsto – con contestuale abrogazione della previgente disposizione vincolistica di cui all'art. 1, co. 236 della L. 2008/2015 – che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'articolo 33, comma 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, *"... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale al 31 dicembre 2018 ..."*;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate", che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

1. a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, tenuto conto che tale importo è al netto delle risorse:
 - destinate dagli Enti nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
 - previste dall'art. 32, comma 7° del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nel caso tali risorse siano state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità";
2. l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
3. in aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
 - dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;



- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1.2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;

DATO ATTO che con:

- determina 19 novembre 2021, n. 1112, è stata approvata la ricostruzione dei fondi per il salario accessorio del personale dipendente non dirigente – anni 1995-2020;
- determina 30 novembre 2021, n. 1153, è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021;
- delibera di Consiglio Comunale 27 gennaio 2021, n. 3, è stato approvato bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- delibera di Giunta Comunale 3 febbraio 2021, n. 15, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'articolo 107;
- l'articolo 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSTATATO che la quantificazione delle risorse per l'anno 2019 è effettuata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- sentenza della Corte dei Conti – Sezioni riunite – 4 ottobre 2011, n. 51, in merito ai compensi a destinazione vincolata;
- circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 maggio 2012, n. 16, in merito alle economie dell'anno precedente;
- circolare della Ragioneria dello Stato 8 maggio 2015, n. 20, avente per oggetto *"Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 c. 2bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010 n. 122 come modificato dall'art. 1, c. 456 della L.147/2013"*, che ha reso strutturali dal 1° gennaio 2015 i risparmi di spesa conseguenti alla normativa citata quantificati fino al 31 dicembre 2014;
- l'orientamento applicativo ARAN n. RAL052 del 4 giugno 2011 chiarisce che *"...Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali ..."*;
- nella fase successiva di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 si provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 40-bis, comma 1°, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente per oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;



- che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

RITENUTO di procedere alla determinazione provvisoria del fondo per il personale con qualifica non dirigenziale relativamente all'anno 2021 come da prospetto che segue:

Anno	Totale Fondo
2021	465.938,53.=

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	484.002,96.=
Risorse variabili	77.730,52.=
Totale Fondo	561.733,48.=
B) Decurtazioni del Fondo	
Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	95.794,95.=
Decurtazioni risorse variabili	0,00.=
Totale decurtazioni del Fondo	95.794,95.=
di cui:	
Decurtazione importo destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	71.310,17
Decurtazione importo calcolato ai sensi dell'articolo 32, co. 7 per nomina Alta professionalità nell'anno 2017	4.584,39
Decurtazione importo destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle alte professionalità al netto del finanziamento previsto dall'articolo 32, co. 7 C.C.N.L. 2004	
Decurtazione combinato disposto art. 23, comma 2° D.Lgs. 75/2017 ed art. 33, comma 2° D.L. 94/2019	9.223,68
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	388.208,01.=
Risorse variabili	77.730,52.=
Totale Fondo sottoposto a certificazione	465.938,53.=

In applicazione di quanto disposto dalla determinano 19 novembre 2021, n. 1112, si è provveduto al recupero di € 41.655,37.= per ripianamento delle somme indebitamente erogate negli anni precedenti, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4, comma 1°, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, così come modificato dalla Legge di conversione 2 maggio 21, n. 68 e, successivamente, dall'art. 22, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, pertanto il fondo per le risorse decentrate – anno 2021 – effettivamente erogabile risulta essere il seguente:



Totale Fondo sottoposto a certificazione	465.938,53.=
Recupero somme (determina n. 1112/2021)	- 41.655,37.=
Totale Fondo erogabile	424.283,16.=

Ciò premesso, il Collegio,

RILEVATO che

- l'onere scaturente dalla costituzione del fondo in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio appostate nell'apposito capitolo del bilancio dell'Ente e che la costituzione del fondo è stata predisposta, come dimostrato con apposita relazione tecnica prodotta dall'Ente a corredo dell'ipotesi in esame, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, risulta inoltre compatibile con i vincoli di bilancio,
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, risulta redatta in conformità alla circolare 25/2012 del MEF e successive integrazioni;

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo del personale non dirigente per l'anno 2021, sulla base degli elementi informativi e di riscontro forniti dall'Ente.

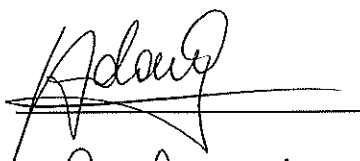
Il Collegio raccomanda, al fine di conseguire anche quanto esposto nella relazione e cioè di potenziare l'attività di programmazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati raggiunti, per favorire il conseguimento di risultati specifici su attività strategiche e ordinarie, per una maggiore meritocrazia e, che per il 2022 la costituzione del fondo avvenga tempestivamente e per gli anni successivi all'inizio dell'esercizio di competenza.

Il Collegio raccomanda di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

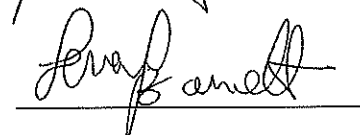
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Adami Graziano



Baraldo Serena



Meneghetti Umberto

